
Fondo Pensione
Complementare
per i Lavoratori operanti
nel territorio della
Regione autonoma
Valle d'Aosta

F  N D E M A I N
costruisci il tuo futuro

Documento sul regime fiscale

(Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2021)

PAGINA BIANCA

Il presente documento espone il regime fiscale del Fondo Pensione FONDEMAIN e delle prestazioni erogate dallo stesso. Il documento si compone di una prima parte comune e di ulteriori due sezioni relative, rispettivamente, ai lavoratori privati ed ai lavoratori pubblici.

I) Regime fiscale del Fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti a IRPEF, IRES e IRAP.

Le ritenute operate nei confronti dei fondi pensione sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltretutto da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,5% di tali rendimenti. Il medesimo criterio di tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici italiani ed equiparati, da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella *white list* viene applicato anche nel caso in cui il fondo pensione investa indirettamente negli stessi tramite OICR.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR¹).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB) ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE;
- d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate

¹ Il regime dei PIR, con l'obiettivo di incentivare mediante la leva fiscale il risparmio a lungo termine, si sostanzia nell'esenzione da imposizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagli strumenti finanziari che compongono il PIR medesimi (oltre che, ove applicabile, nell'esenzione dall'imposta di successione relativa agli stessi strumenti finanziari, in caso di trasferimento mortis causa). Per beneficiare del regime di non imponibilità occorre che gli investimenti del PIR abbiano determinate caratteristiche e rispettino specifici vincoli e limiti previsti dalla legge. Occorre comunque evidenziare che per i PIR si prevede un doppio regime, in funzione della data di costituzione del PIR: mentre per i PIR costituiti sino al 31 dicembre 2018 continueranno a valere le previgenti regole della Legge di Bilancio 2017, per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2019 occorrerà invece osservare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. Per i PIR costituiti sino al 31 dicembre 2018, l'art. 1, comma 102, della Legge di Bilancio 2017 prevede che, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR debbano essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese residenti fiscalmente in Italia o, nel caso di imprese residenti in Stati Membri della UE o in Stati SEE, che abbiano una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del t.u.i.r.; la suddetta quota obbligatoria del 70% deve essere investita per almeno il 30% (e, quindi, per una quota almeno del 21% del valore complessivo del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice "FTSE MIB" di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri ("non FTSE MIB"). Su quest'ultimo aspetto è intervenuto l'art. 1, comma 212, della Legge di Bilancio 2019 che dispone che, per i PIR costituiti dal 1 gennaio 2019, la suddetta quota del 70% debba essere investita: - per almeno il 30% (e, quindi, per una quota sul totale del 21%) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; - per almeno il 5% (e, quindi, per una quota sul totale del 3,5%) in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione; - per almeno il 5% (e, quindi, per una quota sul totale del 3,5%) in quote o azioni di Fondi di Venture Capital fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'UE o in Stati SEE.

residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto del periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

II) Regime fiscale per gli aderenti del settore privato

Regime fiscale dei contributi

Contribuzione ordinaria e volontaria

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati al fondo pensione dal datore di lavoro e dal lavoratore in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, oppure su base volontaria sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro. Sono inoltre deducibili, salvo diversa disposizione, i contributi aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) versati dal datore di lavoro al fondo in virtù dell'applicazione di contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. "contributo contrattuale") o di norme di legge.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (soggetti fiscalmente a carico²), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico.

Se l'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo l'aderente comunica al Fondo pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenni). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme,

² Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato soggetto fiscalmente a carico è elevato da euro 2.840,51 ad euro 4.000 al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 1, comma 252, L. 205/2017 in vigore dal 2019).

per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto, il montante accumulato del predetto bonus, può essere utilizzato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57. Con la Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di *welfare* è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale tipologia di contribuzione rimane esclusa dalla tassazione e non incide sui limiti di deducibilità sopra indicati. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni richieste al Fondo: pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale.

Reintegro di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al riconoscimento del credito d'imposta sul reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data (infatti, il richiamato beneficio fiscale non spetta se la somma che l'iscritto reintegra sia totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 1° gennaio 2007 oppure se, pur essendo imputabile a quanto maturato post 1° gennaio 2007, i versamenti effettuati nell'anno siano in misura inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro).

Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà a inviare all'aderente (es. Certificazione Unica) e dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

Conferimento del TFR pregresso

Per espressa previsione dell'art. 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. Conseguentemente, il trasferimento al Fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Le somme versate al Fondo concorrono a incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio di seguito);
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- nel periodo fino al 31.12.2000.

Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).

Prestazioni pensionistiche complementari in forma periodica (rendite)

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali³. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta ovvero i rendimenti finanziari e i contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.

Prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ovvero i rendimenti finanziari e i contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA è assoggettata a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)⁴.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare:

³ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Se la data di iscrizione è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

- in relazione alle anticipazioni per spese sanitarie, sull'importo da erogare, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- in relazione alle anticipazioni per spese relative alla prima casa di abitazione, sull'importo da erogare, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento;
- in relazione alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, sull'importo da erogare, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ovvero i rendimenti finanziari e i contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto (totale o parziale) per cause diverse da quelle sopra descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti

Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale.

Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).

In sintesi:

- sul montante maturato fino al 31 dicembre 2000 si applicano le norme tributarie in vigore a quella data, ovvero:
 - per la rendita, imposizione ordinaria Irpef sull'87,5 per cento della c.d. rata-base;
 - per le somme una tantum, imposizione separata con aliquota del Tfr per i "vecchi" iscritti e aliquota media del reddito di riferimento per i nuovi iscritti;
- sul montante maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006 si applicano le norme tributarie in vigore prima dell'applicazione del D.Lgs. 252/2005, ovvero:
 - per la rendita e per i riscatti c.d. volontari, imposizione ordinaria Irpef sulla parte di prestazione corrispondente al netto dei redditi già tassati;
 - per le prestazioni in capitale, per le anticipazioni e per i riscatti c.d. involontari, aliquota media determinata in base al reddito di riferimento sulla parte di prestazione corrispondente al netto dei redditi già tassati;
 - le anticipazioni sono tassate separatamente dagli altri redditi del lavoratore includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti conseguiti.

La tassazione separata sulla parte delle prestazioni riferibili agli importi maturati prima del 31 dicembre 2006 prevede l'applicazione di aliquote e scaglioni in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione.

Regime opzionale per i vecchi iscritti⁴.

Al momento di accedere alla prestazione pensionistica complementare, i vecchi iscritti avranno la facoltà di scegliere di richiedere la prestazione pensionistica tutta in forma di capitale (relativamente a tutta la posizione individuale), ma scontando il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 anche sul montante accumulato a partire dalla data del 1° gennaio 2007, oppure di applicare sulle somme maturate dal 2007 la nuova disciplina civilistica (che limita la prestazione in capitale al 50 per cento della posizione individuale) e fiscale (ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15 al 9 per cento).

III) Regime fiscale per gli aderenti del settore pubblico

Regime fiscale dei contributi

Contribuzione ordinaria e volontaria

A decorrere dal 1° gennaio 2018⁵, i contributi versati sulla posizione individuale presso il Fondo sono deducibili dal reddito entro il limite massimo di 5.164,57 euro.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico⁶), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico nel limite assoluto di 5.164,57 euro, detratta la contribuzione dell'aderente e del datore di lavoro.

Il trattamento tributario previsto per la deduzione dei contributi versati al Fondo in via ordinaria si rende applicabile anche alle somme che l'iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni (cfr. paragrafo "Reintegro di anticipazioni"): dette somme concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.

Se in relazione all'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo⁷ a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica entro il 31 dicembre i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Reintegro di anticipazioni

L'iscritto al fondo pensione ha la possibilità di conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati ove ricorrano le situazioni di necessità indicate all'articolo 7, comma 4, del D.lgs. n. 124/1993, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo, secondo modalità stabilite dal fondo stesso. I contributi versati per reintegrare la posizione rilevano nel calcolo dei limiti anticipabili offrendo all'iscritto l'opportunità di riottenere con una futura richiesta di anticipazione l'intero importo reintegrato.

I contributi versati dall'aderente al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale, decurtata a seguito dell'erogazione di anticipazioni, concorrono - così come i contributi versati - a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito dell'aderente, nei limiti fissati tempo per tempo dalla legge (cfr. paragrafo "Contribuzione ordinaria e volontaria").

⁴ È "vecchio iscritto" colui che alla data del 28/04/1993 risultava iscritto a fondi istituiti alla data del 15/11/1992 e che non abbia mai esercitato il riscatto.

⁵ Con riferimento al versamento di contributi precedenti a tale data, la misura della deducibilità si individua nel minore dei seguenti importi: il 12% del reddito complessivo; il doppio della quota di TFR destinata al Fondo; 5.164,57 euro.

⁶ Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato soggetto fiscalmente a carico è elevato da euro 2.840,51 ad euro 4.000 al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 1, comma 252, L. 205/2017 in vigore dal 2019).

⁷ Per la comunicazione sui contributi non dedotti relativa al versamento effettuati fino al 31.12.2017, il termine era fissato al 30 settembre.

Tuttavia, se è stata richiesta un'anticipazione che interessi il montante maturato a partire dal 1.1.2018, sulle somme versate per il reintegro di questo, ove eccedenti il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

In tal caso, è sufficiente dichiarare al Fondo che il versamento effettuato è un reintegro dell'anticipazione ottenuta; tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2018;
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2017;
- nel periodo fino al 31.12.2000.

Nel prosieguo del presente documento si fornisce maggior dettaglio della disciplina fiscale riferita ai montanti accumulati nei periodi di cui ai primi due punti elenco.

Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le norme tributarie in vigore a quella data, ovvero:

- per la rendita, imposizione ordinaria Irpef sull'87,5 per cento della c.d. rata-base;
- per le somme una tantum, tassazione separata con aliquota del Tfr per i "vecchi" iscritti e aliquota media determinata in base al reddito di riferimento per i nuovi iscritti.

Prestazioni pensionistiche complementari in forma periodica (rendite)

- Montanti maturati antecedentemente al 1° gennaio 2018: le prestazioni in forma periodica, essendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate a tassazione progressiva. A causa, peraltro, della anticipata tassazione dei rendimenti finanziari in capo al fondo, solo la parte non finanziaria sarà assoggettata a imposizione restando, pertanto, esclusi da imposizione i contributi che, a causa del superamento dei tetti consentiti, non hanno beneficiato della deduzione al momento del loro versamento al fondo. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, sarà applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.
- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018: le prestazioni in forma periodica (rendite), sono assoggettate a una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale

- Montanti maturati antecedentemente al 1° gennaio 2018: per la parte di montante maturato al 31.12.2017 le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata. L'imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante. L'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta opera in ogni caso (anche, quindi, se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore ad un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie:
 - riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente;
 - riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

- o nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, questa va calcolata, da parte del sostituto d'imposta, assumendo come reddito di riferimento l'importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta e dividendo questo ammontare per il periodo preso a base di commisurazione e cioè il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. A tale calcolo seguirà, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta, quindi, soltanto un'anticipazione dell'imposta effettivamente dovuta dal contribuente, che è determinata con un criterio (l'aliquota media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti solo dall'Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere d'ufficio a un ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta. Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.

N.B.: Per gli aderenti provenienti da FCS, a seguito del processo di fusione per incorporazione, con la qualifica di "vecchi iscritti" si applicano le regole previgenti.

- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018: le prestazioni in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante), sono assoggettate a una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA è assoggettata a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)⁴.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2017 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2018.

Anticipazioni

- Montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2018: le prestazioni di anticipazione sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.
- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018:
 - o sull'anticipazione per spese sanitarie viene applicata una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo;
 - o sull'anticipazione per spese relative alla prima casa di abitazione viene applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia i rendimenti finanziari e i contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo;
 - o sull'anticipazione per spese relative ai congedi parentali o formativi viene applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Riscatti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti

- Montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2018: il montante maturato è assoggettato a tassazione separata prevista per le prestazioni in forma di capitale.
- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018: il montante maturato è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alle forme di previdenza complementare con il limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia i rendimenti finanziari e i contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Riscatti volontari/immediati

Per effetto della Sentenza n. 218/2019⁸ della Corte Costituzionale, ai riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. riscatti volontari o immediati) trova applicazione la disciplina fiscale prevista per i lavoratori del settore privato a partire dai montanti maturati dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, su un imponibile determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo), si applica:

- per i montanti maturati fino al 31.12.2006, la tassazione progressiva;
- per i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Trasferimenti

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono esenti da ogni onere fiscale.

⁸ La Sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del diverso trattamento tributario – tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato – previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017. Il pronunciamento, formalmente, ha riguardato il solo riscatto c.d. volontario o immediato visto che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in relazione ad una istanza di rimborso della maggiore imposta applicata su tale tipologia di prestazione.